

COMUNE DI IONADI

(Provincia di Vibo Valentia)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI DILAZIONI E/O RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI DI NATURA TRIBUTARIA E PATRIMONIALE

**Approvato con
deliberazione del
Commissario
Straordinario n. 6 del
30/03/2017**

INDICE

<i>Art. 1</i>	OGGETTO DEL REGOLAMENTO.	<i>Pag. 2</i>
<i>Art. 2</i>	REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI.	<i>Pag. 2</i>
<i>Art. 3</i>	CRITERI DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 4</i>	INTERESSI	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 5</i>	DOMANDA DI CONCESSIONE.	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 6</i>	PROCEDIMENTO	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 7</i>	PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO.	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 8</i>	CONTROLLI	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 9</i>	CONSEGUENZE DERIVANTI DAL MANCATO PAGAMENTO.	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 10</i>	NORME TRANSITORIE E FINALI.	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 11</i>	NORME DI RINVIO	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 12</i>	ENTRATA IN VIGORE	<i>Pag. 6</i>

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione eccezionale di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria e/o delle entrate patrimoniali comunali in genere, siano essi derivanti da avvisi di accertamento, da iscrizione in ruoli/liste di carico ordinari/e o da iscrizione in ruoli/liste di carico di riscossione coattiva;
2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano sia alle entrate gestite direttamente dall'Ente che a quelle affidate in concessione a terzi.
3. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al Codice della Strada, per le quali trovano applicazione le disposizioni contenute all'art. 202-bis del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), né si applicano alle entrate derivanti dal pagamento di oneri di urbanizzazione e costi di costruzione.
4. Tutte le attività previste dal presente Regolamento sono gestite dal Funzionario Responsabile della risorsa di entrata.
5. Nel caso in cui i servizi di gestione delle singole entrate venissero dati in concessione ad un soggetto esterno, gli adempimenti relativi al presente Regolamento si intendono conferiti al concessionario, senza alcun onere aggiuntivo per l'Ente.

Art. 2

REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI.

1. Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa e/o le famiglie.
2. Nel caso in cui il richiedente sia una persona fisica, alla richiesta dovrà essere allegata dichiarazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e, in copia, ogni altra documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti, comprese le attestazioni relative a situazioni di comprovate difficoltà economico-sociali rilasciate dall'assistente sociale.
3. Le persone giuridiche dovranno presentare la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o bilancio approvato e ogni altra documentazione comprovante lo stato di

difficoltà (bilanci, libri, registri e scritture contabili, estratti conto, atti giudiziari o societari).

Art. 3

CRITERI DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO.

1. Possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico, dilazioni e/o rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:

- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;

2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori dilazioni e/o rateizzazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi.

3. In ogni caso la richiesta di dilazione e/o rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, fino all'avvio delle procedure cautelari/esecutive (quali, ad esempio, l'iscrizione del fermo amministrativo su beni mobili, il pignoramento mobiliare/immobiliare e la conseguente vendita all'asta del bene pignorato, l'espropriazione dello stipendio, della pensione, del conto corrente o di eventuali crediti maturati dal contribuente verso terzi).

4. La rateizzazione del debito sarà effettuata con rate periodiche mensili il cui importo non potrà essere inferiore a € 75,00 (per le persone fisiche e le ditte individuali) e a € 200,00 (per le persone giuridiche) e comunque fino a un massimo di 48 rate. La rateizzazione si perfeziona con il versamento, in via anticipata, del 15% dell'intera somma dovuta. Qualora il 15% corrisponda a un importo superiore a € 500,00, il versamento in via anticipata si riduce a quest'ultima somma. Se l'IS.E.E. non supera i 3.000,00 euro, le rate periodiche mensili sono ridotte a € 50,00 e la somma da versare in via anticipata si riduce a € 200,00.

5. In quest'ultimo caso e in alternativa a quanto riportato nel comma precedente, previo versamento anticipo, può essere concessa la sospensione fino ad un anno e la successiva rateizzazione per il numero di rate mensili residue fino al raggiungimento del periodo massimo di rateizzazione (quindi fino a un massimo di 36 rate nel caso in cui si chieda la sospensione di un anno).

6. La richiesta della sospensione non potrà essere ripetuta neanche per somme dovute per tributi e annualità diverse.

7. Se l'importo, comprensivo di sanzioni e interessi, di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a € **15.000,00**, il riconoscimento del beneficio è subordinato

alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

9. La garanzia di cui al precedente comma deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune creditore.

Art. 4

INTERESSI.

1. Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato e/o rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di presentazione all'Ente della richiesta da parte del contribuente.
2. Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite.

Art. 5

DOMANDA DI CONCESSIONE.

1. Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di dilazione e/o rateazione e/o sospensione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda al Funzionario responsabile dell'entrata.
2. La domanda dovrà contenere:
 - a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione ovvero di sospensione della riscossione fino a un anno e di eventuale successiva rateizzazione;
 - b) l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, ingiunzione di pagamento, avviso di accertamento, ecc.);
 - c) la dettagliata motivazione per la quale si chiede la dilazione e/o rateizzazione del debito.
3. Alla stessa dovrà essere allegata dichiarazione I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente) e, in copia, ogni altra documentazione ritenuta per come indicato all'art. 2.

Art. 6

PROCEDIMENTO.

1. L'istruttoria viene compiuta dal Funzionario Responsabile, che è responsabile del procedimento. Nel corso dell'istruttoria il Responsabile verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.
2. Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Responsabile stesso indicherà nell'atto di richiesta.
3. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della dilazione e/o rateizzazione del debito.

Art. 7

PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO.

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta, il Responsabile adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione e/o sospensione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.
2. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, l'importo, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.
3. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione a mezzo messo e/o posta elettronica certificata e/o raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Qualora il debito derivi da somme iscritte nei ruoli ordinari e/o coattivi, una copia del provvedimento di rateazione verrà inoltrato dal Responsabile al concessionario della Riscossione.

Art. 8

CONTROLLI.

1. Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e viene fatto oggetto, insieme agli eventuali allegati, degli opportuni controlli di veridicità, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 44 5/2000, anche tramite collaborazione con Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza.
2. Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, il

dichiarante viene in ogni caso segnalato alla competente Autorità Giudiziaria. Ciò comporta, inoltre, la decadenza del provvedimento adottato, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 403/98.

Art. 9

CONSEGUENZE DERIVANTI DAL MANCATO PAGAMENTO.

1. In caso di mancato pagamento di una rata, l'Ente provvederà ad inviare al debitore un sollecito scritto, anche a mezzo e-mail, contenente un'intimazione a regolarizzare il pagamento entro la scadenza della rata successiva a quella non pagata.
2. Nel caso in cui il debitore si renda inadempiente a quanto stabilito dal precedente paragrafo, il medesimo debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione.

Art. 10

NORME TRANSITORIE E FINALI.

1. Tutte le disposizioni regolamentari o deliberative assunte in sede locale contrarie o incompatibili con il presente Regolamento sono da intendersi abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo.
2. Sono fatti salvi i provvedimenti di rateizzazione già concessi sulla base delle disposizioni regolamentari e deliberative previgenti.

Art. 11

NORME DI RINVIO.

1. Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Art. 12

ENTRATA IN VIGORE.